

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2094/2002 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2002

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di FTP originari dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1411/2002 ⁽²⁾ (in seguito denominato: «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (in seguito denominati: «FTP»), di cui al codice NC 5402 33 00, originari dell'India. Gli importi delle sovvenzioni accertati per l'Indonesia erano inferiori alla soglia minima e, pertanto, non era stato imposto un dazio compensativo provvisorio nei confronti delle importazioni da questo paese.
- (2) Contemporaneamente, la Commissione ha istituito anche, con il regolamento (CE) n. 1412/2002 ⁽³⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India.
- (3) Si rammenta che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (in seguito denominato: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Un errore è stato riscontrato nel testo del regolamento provvisorio e, pertanto, viene confermato che, come risulta dalle diverse tabelle presentate di seguito, l'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 (e non il 1° ottobre 1997 come invece figura nel regolamento provvisorio) e la fine del PI (in seguito denominato: «il periodo in esame»). Si è scelto tale periodo perché offre la possibilità di esaminare l'evoluzione complessiva della situazione economica dell'industria comunitaria, tenendo quindi conto anche degli effetti dell'istituzione delle misure antidumping nel 1996 nei confronti di Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Dopo essere state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, numerose parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato: «il regolamento di base»), tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 50.